# CAMERA DEI DEPUTATI N. 877

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARONTINI, BETTOLI, MAGLIETTA, LANDI, NANNUZZI**

***Presentata il 26 febbraio 1959***

## Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In considerazione che alla scadenza delle disposizoni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato (prorogata con l'articolo 360 del testo unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957) non era ancora avvenuto l'inquadramento in ruolo del personale operaio non di ruolo, che ne aveva diritto in applicazione della legge 7 maggio 1948, n. 940, e che non si era altresì provveduto all'inquadramento nei ruoli aggiunti, degli impiegati civili non di ruolo pur avendo i predetti maturato alla data del 24 marzo 1958 la anzianità prescritta, le disposizioni sopra citate vennero ulteriormente prorogate sino al 24 marzo 1959 con la legge 3 aprile 1958, n. 468.

Alla nuova data di scadenza dell'ulteriore proroga per gli operai non di ruolo e per gli impiegati civili non di ruolo si verificano le medesime condizioni che motivarono la promulgazione della legge 3 aprile 1958, n. 468.

Si ravvisa pertanto necessario prorogare le disposizioni in detta ultima legge contenute sino al 24 marzo 1961 nella certezza che entro questo periodo di tempo sarà possibile addivenire all'inquadramento nei ruoli degli operai permanenti e nei ruoli aggiunti di coloro che ne hanno diritto.

Siamo sicuri di avere il vostro suffragio sulla presente proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, prorogate con l'articolo 360 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e con legge 3 aprile 1958, n. 468, sono ulteriormente prorogate sino al 24 marzo 1961, nei confronti delle seguenti categorie di personale delle Ammini-

strazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo:

*a*) impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturata alla data del 24 marzo 1959 l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo provvedimento formale;

*b*) salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1959 in base alle leggi speciali avrebbero potuto concorrere per l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti.